
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo tributario, difetto della notificazione dell'appello per trasferimento del difensore costituito in primo grado in altro studio, nullità della sentenza d'appello

Va confermato che nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2015, n. 20209

...omissis...

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 100/18/2010 della Cxxxxxx di Napoli che aveva accolto il ricorso di xxxxx - ed ha così confermato l'avviso di accertamento catastale contenente il riclassamento di una unità immobiliare urbana sita in xxxx

La predetta CTR ha motivato la decisione - dopo aver dato atto che la parte appellata non risultava costituita - nel senso che il classamento precedente a quello notificato con l'avviso risultava del tutto inadeguato mentre l'Ufficio aveva sostenuto con dati congrui e giustificati l'innalzamento della rendita.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia non si è costituita.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, 51 e 38; nonché degli artt. 137, 139 e 330 c.p.c.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia ommesso di rilevare il difetto della notificazione dell'appello, per quanto risultante dalla relata di notifica in atti, nella quale l'ufficiale notificatore dava atto di non avere potuto perfezionare la notifica siccome il difensore costituito in primo grado si era trasferito in altro studio.

La censura appare fondata e da accogliersi.

Basta dare qui seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26313 del 02/12/2005).

Consegue da ciò la necessità di dichiarare nulla la sentenza di appello (con tutti gli atti successivi alla omessa notifica dell'appello), siccome pronunciata nel difetto del contraddittorio processuale, con la restituzione del processo al medesimo giudice del merito ai fini dell'eventuale rinnovo della notifica, ove ne sussistano i presupposti. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con accertamento della nullità della sentenza di appello.

Roma, 30 luglio 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui.

Dichiara nulla la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, previa rinnovazione del giudizio in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
